



quella norma.

Sennonché, a stretto giro, il sottosegretario allo Sviluppo Claudio De Vincenti lo smentisce: «Il governo ha dato parere positivo, vale quello che ha deciso il Parlamento». Mentre l'esecutivo è «favorevole» a modificare la norma sulle commissioni bancarie «se sarà il Parlamento a intervenire».

La precisazione di un pari grado non basta a evitare che la confusione dei partiti e delle associazioni di consumatori e pensionati degeneri in preoccupazione. Protesta IdV come il Fli. La Lega invita perentoriamente Monti a chiarire. Lo Spi-Cgil si arrabbia: «Altro che danni al siste-

### Liberalizzazioni

**Il Professore: il lavoro è stato molto arduo ma il risultato è buono**

### Il rating antimafia

**L'Abi smentisce Schifani «Anche noi ci siamo pronunciati per il sì»**

ma bancario, l'unico danno è per gli anziani costretti ad aprire un conto per ritirare la pensione. Il governo scelga da che parte stare». Idem per la Fnp Cisl, la Confesercenti. Il Pd, per bocca di Anna Finocchiaro, appoggia De Vincenti: «È una norma di equità sociale, deve restare».

Il tema è sensibile anche per il Pdl, dopo che Alfano al seminario di Orvieto ha tuonato: «Stiamo con le banche se loro stanno col popolo, altrimenti saremo contro» e poi ha consegnato i suoi paletti in un reclamizzato incontro con i vertici dell'Abi (che al momento hanno congelato le dimissioni). E dunque, Cicchitto, Bernini, poi Gasparri: «I conti correnti gratis l'avevamo proposto noi e il Parlamento l'ha approvato, con buona pace delle discussioni tra sottosegretari».

L'Abi per il momento sta alla finestra: congelate le dimissioni dei vertici. E ieri, l'associazione bancaria si è espressa a sostegno del rating antimafia: «È una regola di tale rilevanza che è opportuno sia recepita anche nelle istruzioni di vigilanza».

Tocca poi a Monti intervenire per stoppare le polemiche. La norma sui conti correnti gratis «non è in discussione». Un'apertura invece sulle commissioni bancarie: «Contro l'emendamento ben noto, se il Parlamento vorrà cambiare la norma agevoleremo il ritorno alla normativa disciplinata da noi proposta nel Salva-Italia e da voi approvata nella legge di conversione». ♦

### L'INTERVENTO

Costantino Visconti\*

## UNO STATO DI DIRITTO NON FORNISCE ALIBI AL CONCORSO ESTERNO

Fa una certa impressione leggere ancor oggi, dopo vent'anni di dibattito scientifico, giurisprudenziale e mediatico e all'indomani della bella e corrusiva requisitoria del pg Iacoviello, dichiarazioni di illustri giuristi e apprezzati pubblici ministeri secondo cui «è impossibile tipizzare il concorso esterno» o, ancora peggio, «è preferibile lasciare tutto com'è» per continuare a servirsi di uno strumento incriminatorio ampio e flessibile.

Le posizioni del primo tipo, infatti, alludono a una sorta di «inafferrabilità» sul piano della tecnica normativa delle condotte di contiguità alla mafia, ma in realtà sono smentite da un profluvio di proposte di tipizzazione che negli ultimi anni sono state elaborate in sede dottrinale e parlamentare, e financo dalla Commissione ministeriale presieduta dal prof. Fiandaca dal 1998 al 2000 (di cui, peraltro, facevano parte anche magistrati come Iacoviello e Ingroia). Per carità, proposte tra loro molto diverse e discutibili: ma risulta francamente inspiegabile invocare in questi giorni una pretesa impossibilità «tecnica» che precluderebbe l'intervento del legislatore, a maggior ragione se pensiamo che la gran parte dei sistemi penali dei Paesi europei contempla fattispecie incriminatrici, più o meno specifiche, volte a colpire in vario modo le condotte di sostegno esterno alle organizzazioni criminali, anche di tipo politico-terroristico.

Le posizioni del secondo tipo, quelle cioè che predicano l'opportunità di non toccare l'attuale stato delle cose, sono invece le più inquietanti. Prescindendo dalla buona fede di chi le sostiene, esse a bene vedere hanno avallato un tacito patto scellerato tra due opposti estremismi: tra chi ha fatto leva sulla congenita genericità dello strumento concorsuale per giustificare la conduzione di

indagini a larghissimo spettro e durata sulla eventuale collusione mafiosa di «colletti bianchissimi», magari senza una minima prospettiva già in partenza di arrivare a un vero e proprio processo e quindi a una sentenza; e chi, a bordo campo, in questi casi non ha perso occasione per attaccare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, tutta, impegnata coraggiosamente sul difficile fronte del contrasto giudiziario contro le mafie.

Insomma, benché il nostro sistema non sia certamente sguarnito di figure di reato applicabili in alternativa allo strumento concorsuale (assistenza agli associati, favoreggiamento aggravato, sostituzione fraudolenta di valori, ecc., nonché la circostanza

### Lotta alla mafia

**Il Parlamento legiferi per rendere punibile questo reato**

aggravante del «fine di agevolare le associazioni mafiose»), tipizzare legislativamente le forme più pericolose di connivenza con le mafie si può e si deve. E si deve, prima ancora che per ragioni strettamente giuridiche, perché con una legge penale votata dal Parlamento finalmente l'intero Paese si assumerebbe la responsabilità di tracciare una linea di confine invalicabile per tutti i cittadini, un dovere per tutti di astenersi dal tenere condotte di sostegno alle organizzazioni criminali, senza più alibi e ipocrite scappatoie.

Da questo punto di vista, il diritto penale recupererebbe la sua missione principale in uno stato di diritto democratico, e cioè quella di additare con chiarezza lo spartiacque tra lecito e illecito in uno snodo cruciale del contrasto alla criminalità organizzata: il necessario

prosciugamento del «capitale sociale» delle mafie, ossia la rottura delle vergognose «alleanze nell'ombra» tra classi dirigenti e mafiosi che hanno costituito e costituiscono ancora la vera anomalia italiana. Nella prospettiva, allora, di fare sul serio, cioè di impegnarsi davvero e coralmente per il perseguimento di questo obiettivo, si potrebbe guardare a un modello di tipizzazione legislativa che rinunci alla prova giudiziaria (spesso diabolica) dell'effetto causale di cosiddetto «rafforzamento» dell'associazione mafiosa.

Si tratterebbe, in poche parole, di introdurre un tipo di reato che incrimini già chi «si adoperi per avvantaggiare l'associazione mafiosa strumentalizzando il ruolo ricoperto in enti pubblici o privati oppure l'esercizio di una professione o di un'attività economica», con la previsione di una pena pari o di poco inferiore a quella prevista per la partecipazione piena. Una fattispecie, questa, da applicare però soltanto nel caso in cui la condotta non sia punibile già in forza di un altro reato punito più severamente.

Ciò consentirebbe alla giurisprudenza di selezionare le condotte punibili facendo a meno della difficile prova dell'effetto causale, prova a cui nel campo dei reati associativi davvero non crede più nessuno, se dovesse essere realmente ottenuta con un rigore ex post. Certo, non bisogna illudersi: non basterebbe l'introduzione di un apposito reato per chiudere i conti con le collusioni mafiose di politici, imprenditori e professionisti, perché la vera partita si gioca nella vita di ogni giorno, nei comportamenti della nostra classe dirigente e della gente comune.

Tutti si devono convincere, da Milano a Palermo, che operare a vantaggio dei mafiosi non solo è moralmente ributtante, ma costituisce anche un rischio che non si può correre.

Mai più frasi fatte e vuote di contenuti, dunque, nella discussione sul concorso esterno: parliamone seriamente, questo dobbiamo ai nostri eroi, ai nostri martiri, non utilizzarne la memoria come argomento risolutivo per prevalere sulle tesi altrui.

\*Ordinario di diritto penale all'Università di Palermo